



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Annalisa Di Paolantonio	Presidente
Caterina Marotta	Consigliere
Guglielmo Cinque	Consigliere
Dario Conte	Consigliere
Giovanni Maria Armone	Consigliere Rel.

Oggetto:

**PUBBLICO
IMPIEGO
MOBILITÀ
SCOLASTICA
DISABILITÀ
PRECEDENZA
ASSOLUTA
CONDIZIONI**

Ud.01/07/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3097/2020 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura
Generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 390/2019
depositata il 31/10/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/07/2026 dal Consigliere Giovanni Maria Armone.



Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito l'avvocato [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] docente di scuola superiore presso l'Istituto d'istruzione superiore di Stato "[REDACTED] di [REDACTED] sede assegnatale d'ufficio a seguito della sua immissione in ruolo ai sensi della legge n. 107 del 2015, in occasione della selezione per mobilità nazionale per l'anno scolastico 2018-2019 ha presentato domanda di mobilità e ha indicato alcune sedi in ordine di preferenza tutte situate nella Provincia di [REDACTED] sul presupposto di essere portatrice di *handicap* ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 e di potersi dunque avvalere della precedenza riconosciuta dall'art. 21 della legge n. 104 del 1992.

All'esito della procedura di mobilità, la domanda della [REDACTED] di assegnazione alla Provincia di [REDACTED] non è stata accolta, pur essendole stato riconosciuto il diritto alla precedenza, in quanto gli unici posti vacanti in quella provincia erano stati assegnati a tre docenti che avevano ottenuto il trasferimento nell'ambito delle operazioni di mobilità intraprovinciale.

2. La [REDACTED] ha quindi impugnato il provvedimento del Ministero davanti al Tribunale di Mantova, sul presupposto della sua illegittimità, ma il giudice di primo grado ha respinto il ricorso.

Con sentenza n. 390/2019 del 31 ottobre 2019, la Corte d'appello di Brescia ha respinto il gravame della [REDACTED] che ha proposto contro la sentenza d'appello ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e illustrato con memoria.

Il MIUR resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 2 luglio 2024 e il Collegio, con ordinanza interlocutoria n. 24336 del 2024, ha operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione



europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, sospendendo contestualmente il giudizio.

4. Con sentenza del 12 marzo 2026, la Corte di giustizia, nella causa C-597/24, ha deciso sul rinvio pregiudiziale e, all'esito della restituzione degli atti, il ricorso è stato nuovamente fissato per la decisione in udienza pubblica.

Il Pubblico ministero ha quindi depositato memoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 1° luglio 2026, le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 3, secondo comma, 4, 35, primo comma, 38, primo e secondo comma, Cost., 112 e 113 c.p.c., 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 27 della Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, 1 e 21, comma 2, della legge n. 104 del 1992, 601 del d.lgs. n. 297 del 1994.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 3, secondo comma, 4, 35, primo comma, 38, primo e secondo comma, Cost., 112 e 113 c.p.c., 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 27 della Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, 1 e 21, comma 2, della legge n. 104 del 1992.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 3, secondo comma, 4, 35, primo comma, 38, primo e secondo comma, Cost., 112 e 113 c.p.c., 26 della Carta



dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 27 della Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, 1 e 21, comma 2, della legge n. 104 del 1992, 465, 470, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994, 6, comma 2, 13, Allegato 1 del CCNL Mobilità scuola 2017-2018 e successive proroghe.

4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, comma 3-bis, e 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, 1339, 1418, 1419 c.c.

5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 21, comma 2, della legge n. 104 del 1992 e 601 del d.lgs. n. 297 del 1994, in riferimento all'art.33 della legge n. 104 del 1992.

6. I motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.

Essi sono infondati.

7. La ricorrente muove dalla premessa che l'art. 21 della legge n. 104 del 1992 stabilisce, in favore delle persone handicappate con un grado di invalidità superiore ai due terzi, un diritto di precedenza assoluta in sede di trasferimento a domanda e che l'art. 601 del d.lgs. n. 297 del 1994, a proposito dei docenti della scuola, esplicitamente richiama e rende applicabile alla mobilità scolastica l'art. 21 citato.

Pur consapevole che tale diritto di precedenza in sede di mobilità si esercita sui posti disponibili, la ricorrente contesta che esso possa essere sacrificato dal meccanismo della mobilità scolastica quale disciplinato dalla contrattazione collettiva di comparto, meccanismo in base al quale la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, con la possibilità che la prima procedura esaurisca



i posti a disposizione, in danno di tutti coloro che aspiravano a quei posti in sede di trasferimento interprovinciale, inclusi i disabili pur titolari del descritto diritto alla precedenza assoluta.

Si tratterebbe secondo la ricorrente di un meccanismo che determina una discriminazione indiretta nei confronti dei disabili, come tale contrario al diritto antidiscriminatorio sovranazionale.

Ne dovrebbe scaturire la nullità delle norme pattizie che regolano la procedura di mobilità e la loro sostituzione, ex artt. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, 1339 e 1419 c.c., con le norme imperative che attribuiscono la precedenza assoluta in termini incondizionati.

8. Le disposizioni oggetto di principale disamina sono:

a) l'art. 21 della legge n. 104 del 1992, il quale reca la rubrica "Precedenza nell'assegnazione di sede" e dispone:

«1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda»;

b) l'art. 601 del d.lgs. n. 297 del 1994, intitolato alla tutela dei soggetti portatori di handicap nella scuola, il quale stabilisce:

«1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.

2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità»;

c) gli artt. 6, comma 2, e 13 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,



educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto l'11 aprile 2017 (la cui disciplina è stata prorogata anche all'a.s. 2018/2019) i quali prevedono, per quanto qui interessa:

- art. 6, comma 2: «La mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale (...);»;

- art. 13, comma 1: «1. Sistema delle precedenze. Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. (...) I) Disabilità e gravi motivi di salute Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (...) 2) personale emodializzato (...) Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito. (...) III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della [legge n. 104/1992], richiamato dall'articolo 601 del [decreto legislativo n. 297], con un grado di invalidità superiore a due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla [legge n. 648, Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra] (...) (...) Il personale, di cui [al punto 1)] può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni



scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province (...)».

9. Ora, questa Corte ritiene che le norme invocate dalla ricorrente (art. 21 della legge n. 104 del 1992 e art. 601 del d.lgs. n. 297 del 1994), nel prevedere la precedenza del disabile nei trasferimenti a domanda, non escludano la possibilità, per la contrattazione collettiva, di modulare l'esercizio di tale diritto sì da contemperare i molteplici interessi che vengono in rilievo in sede di espletamento delle procedure di mobilità.

In forza del potere che le è conferito proprio dall'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva – quale sede di elezione per il componimento del conflitto fra esigenze contrapposte, in ragione del ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali che rappresentano l'intera categoria dei dipendenti interessati alle operazioni di mobilità – può temperare l'assolutezza del diritto di precedenza del disabile, in ragione delle esigenze di altri titolari di analoghi diritti, ma anche tenendo conto del fatto che le operazioni della mobilità scolastica si inseriscono nel quadro di un'organizzazione complessa e sono articolate sull'intero territorio nazionale.

Benché il margine di cui dispone la contrattazione collettiva sia, nel caso dell'art. 21 e del diritto di precedenza del disabile, più ristretto di quello offerto dall'art. 33 della stessa legge n. 104 del 1992 in materia di trasferimento del familiare del disabile, anche nel caso odierno valgono, *mutatis mutandis*, le considerazioni che questa Corte ha svolto in sede di interpretazione dell'art. 33, comma 5, a proposito del bilanciamento tra interessi condensato nella normativa pattizia sui trasferimenti scolastici.



Si veda in particolare Cass., Sez. L, Ordinanza n. 4677 del 22/02/2021, la quale ha evidenziato che la disciplina dei diritti di precedenza opera una graduazione fra i diversi titoli di precedenza e solo ad alcuni di essi attribuisce carattere assoluto, tiene conto della distinzione fra mobilità territoriale e mobilità professionale nonché, all'interno della prima, fra spostamenti infra ed extra provinciali e fra mutamenti definitivi e provvisori della sede di assegnazione, garantendo un bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nelle organizzazioni complesse e articolate sull'intero territorio nazionale, in relazione alle quali si rende necessario contemperare le esigenze del singolo dipendente, con quelle, egualmente meritevoli di tutela, di altri titolari di diritti di precedenza, nonché con il principio di buon andamento dell'amministrazione fissato nell'art. 97 Cost., il quale impone, nell'ambito di simili organizzazioni, di assicurare la mobilità con modalità che non mortifichino oltre misura le operazioni ordinarie di trasferimento, finalizzate a garantire un'adeguata copertura di tutti gli ambiti territoriali.

Alla luce di ciò, il fatto che l'art. 6 del CCNI dell'11 aprile 2017 *ratione temporis* applicabile distinguesse tra le due fasi di mobilità (infraprovinciale e interprovinciale), fissando secondo criteri predeterminati e trasparenti un ordine cronologico per il loro espletamento, e che l'art. 13 dello stesso CCNI modulasse i diritti di precedenza rispetto a tali due fasi, non può considerarsi di per sé arbitrario, perché al contrario mira a contemperare le esigenze sottese alle domande di trasferimento dei singoli docenti con le probabilità di concreta copertura delle singole sedi.

Le norme pattizie, pertanto, non contrastano con la normativa statale e non possono dunque dirsi affette da quella nullità "interna" invocata dalla ricorrente.



10. La compatibilità della contrattazione collettiva con le norme statali potrebbe tuttavia non essere sufficiente a diradare ogni dubbio di sua illegittimità, ben potendo la complessiva normativa nazionale sulla mobilità scolastica entrare in frizione con il diritto eurounitario antidiscriminatorio, in particolare con la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

È per questa ragione che questa Corte, all'esito della pubblica udienza del 2 luglio 2024, ha ritenuto di compiere un ulteriore approfondimento e ha adottato l'ordinanza interlocutoria n. 24336 del 2024, ravvisando la necessità, al fine di decidere la controversia, di operare un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione europea, formulando i seguenti quesiti:

- se l'art. 5 "Soluzioni ragionevoli per i disabili" della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 2017/2018, che in ragione del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, e 13, comma 1, riconosce la precedenza di cui al punto III, n.1, del suddetto art. 13, comma 1, al personale scolastico disabile di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del d.lgs. n. 297/94, facendo precedere la mobilità endoprovinciale alla mobilità tra province;

- se ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78, la situazione di particolare svantaggio in cui possono essere messi i docenti con disabilità superiore ai due terzi dalle suddette disposizioni nazionali sia oggettivamente giustificata da



una finalità legittima, per dover assicurare lo svolgimento di operazioni di mobilità territoriale assai complesse, che coinvolgono tutto il territorio nazionale, per l'inizio dell'anno scolastico, e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e se essi non vadano oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dalla disciplina normativa e contrattuale. O se, invece, la suddetta disciplina comporti una discriminazione in danno dei suindicati docenti che si traduce nella vanificazione, nei fatti, della riconosciuta precedenza nelle procedure di mobilità perché riguardante solo la mobilità endoprovinciale e non quella tra Province e quindi priva di carattere assoluto (come previsto per altre categorie di disabili).

11. La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con la sentenza del 12 marzo 2026, causa C-597/24, ████████ affermando un duplice principio: «1) L'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede un sistema di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili, facendo prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale sulle operazioni di mobilità interprovinciale, dal momento che tale sistema, non tenendo conto delle esigenze proprie delle persone disabili in situazioni concrete, non rientra nella nozione di «soluzioni ragionevoli», ai sensi di tale disposizione. 2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che: un sistema nazionale di mobilità professionale e territoriale che accorda una precedenza in materia di mobilità a taluni docenti disabili rispetto ai docenti che non sono disabili, facendo al contempo prevalere le operazioni di mobilità infraprovinciale sulle operazioni di mobilità



interprovinciale, non costituisce una discriminazione indiretta, ai sensi di tale disposizione, a danno dei docenti che hanno chiesto un trasferimento interprovinciale.».

Le conclusioni cui è giunta la sentenza [REDACTED] hanno preso le mosse da due considerazioni preliminari.

11.1. Anzitutto, la Corte di giustizia ha chiarito ai punti da 55 a 57 che, per valutare l'esistenza di una discriminazione in danno dei lavoratori disabili, occorre sempre stabilire se la misura adottata dal datore di lavoro giudicata discriminatoria fosse resa necessaria dall'assenza di soluzioni ragionevoli alternative, posto che, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2000/78/CE, «il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili».

Ciò vuol dire che, al fine di giudicare la ragionevolezza di una soluzione, «è quindi necessario conoscere concretamente le esigenze proprie della situazione di tale lavoratore nonché le difficoltà e gli ostacoli che quest'ultimo incontra nell'accesso al suo lavoro e nell'esercizio di quest'ultimo» (punto 56).

Pertanto, quando la situazione concreta lo esiga, l'assegnazione di un lavoratore disabile a un altro posto di lavoro «può rappresentare una misura appropriata nell'ambito delle soluzioni ragionevoli ai sensi del medesimo articolo 5, in quanto consente a tale lavoratore di conservare l'occupazione, garantendo la sua piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale sul fondamento del principio di uguaglianza con gli altri lavoratori (v., in tal senso, sentenza del



10 febbraio 2022, HR Rail, C-485/20, EU:C:2022:85, punti 41 e 43)» (punto 57).

11.2. Dopo aver fissato tale punto fermo, la sentenza [REDACTED] ha poi osservato che «la possibilità di assegnare una persona disabile a un altro posto di lavoro esiste però solo in presenza di almeno un posto vacante che il lavoratore interessato può occupare (sentenza del 18 gennaio 2024, Ca Na Negreta, C-631/22, EU:C:2024:53, punto 45 e giurisprudenza citata)» (punto 58).

11.3. Alla luce di tali premesse, la Corte di giustizia ha ritenuto che un meccanismo di carattere generale e astratto, come quello disegnato nella contrattazione collettiva nazionale, che fa precedere la mobilità interprovinciale dall'esaurimento della mobilità infraprovinciale, non può essere per definizione una di quelle soluzioni ragionevoli che, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2000/78, sono idonee a neutralizzare, sulla base delle esigenze concrete del disabile e della situazione, le potenziali discriminazioni derivanti da un determinato trattamento.

Ciò in quanto (punti 63-64) «la precedenza in materia di mobilità, prevista da tale sistema nazionale, è accordata alle persone interessate in modo automatico in funzione della categoria in cui rientra la loro disabilità, in particolare della loro percentuale di invalidità, senza che sia previsto di tener conto, se del caso, delle loro esigenze proprie in una situazione concreta. Ne consegue che non si può ritenere che tale precedenza in materia di mobilità attui «soluzioni ragionevoli», ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/78, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare».

11.4. Il Collegio ne trae la conclusione che la norma della contrattazione collettiva che regola la mobilità nei termini sopra riportati non è in contrasto né con la normativa statale, né con la normativa sovranazionale, in quanto misura generale e astratta



coerente con la disciplina statale che attribuisce al disabile un diritto di precedenza assoluta, ma nel novero dei posti disponibili.

È proprio la generalità e astrattezza della misura con cui si perviene a rendere disponibili tali posti a escludere che essa sia tale da pregiudicare le esigenze concrete del singolo disabile e da imporre dunque l'adozione di soluzioni ragionevoli volte a soddisfarle.

12. Resta però da valutare se, una volta escluso il contrasto dell'art. 6 del CCNI con la normativa statale e con gli artt. 2 e 5 della direttiva 2000/78/CE, il meccanismo ivi previsto, in sé legittimo, determini comunque una discriminazione indiretta.

Occorre cioè valutare la risposta data dalla sentenza della Corte di giustizia 12 marzo 2026, C-597/24, [REDACTED] alla seconda questione posta con l'ordinanza interlocutoria n. 24336 del 2024 e gli effetti che tale risposta produce sull'odierno giudizio.

13. Sulla seconda questione, la sentenza [REDACTED] contiene due affermazioni.

13.1. Da un lato, ai punti 72-75, la Corte di giustizia ha sostanzialmente escluso che la norma dell'art. 6 CCNI determini un «particolare svantaggio» in danno dei lavoratori disabili: «72. L'esistenza di un siffatto particolare svantaggio potrebbe quindi essere dimostrata, segnatamente, se fosse provato che detta disposizione, detto criterio o detta prassi colpiscono negativamente in proporzione significativamente maggiore i lavoratori disabili rispetto a coloro che non lo sono (sentenza dell'11 settembre 2025, Pauni, C-5/24, EU:C:2025:689, punto 42 e giurisprudenza citata). 73. Tuttavia, è giocoforza constatare che dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituisca uno svantaggio per C.M. legato alla sua disabilità rispetto ai docenti che non sono disabili. 74. Infatti, e come sostiene la Commissione nelle sue osservazioni scritte, risulta, al contrario, che C.M. si trovi in una situazione



quantomeno vantaggiosa rispetto ai docenti non disabili, in quanto beneficia della precedenza in sede di mobilità accordata dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, mentre tali docenti non ne beneficiano affatto, potendo unicamente candidarsi ai posti disponibili residui dopo che tutte le domande prioritarie sono state soddisfatte. 75. Inoltre, tutti i docenti, disabili o meno, che chiedono un trasferimento interprovinciale, subiscono gli effetti negativi della regola secondo cui l'esame delle domande di mobilità intraprovinciale precede quello delle domande di mobilità interprovinciale, in quanto, dopo l'esame delle domande di mobilità intraprovinciale, il numero di posti disponibili per soddisfare le richieste di trasferimento interprovinciale diminuisce in modo significativo».

Ancora una volta, la natura generale e astratta del meccanismo di mobilità impedisce di affermare l'esistenza di una discriminazione in danno dei disabili.

13.2. Da un altro lato, però, la sentenza [REDACTED] si è chiesta se i disabili che versino nella condizione della odierna ricorrente possano dirsi vittima di una discriminazione rispetto ad altre categorie di disabili, in quanto l'art. 13, comma 1, lettera i) dello stesso CCNI prevede, in favore di due diverse categorie di persone disabili (il personale non vedente e il personale emodializzato) una precedenza assoluta, capace di travalicare la distinzione tra mobilità intraprovinciale e mobilità interprovinciale.

La Corte di giustizia ha osservato (punto 78) che il diritto alla precedenza assoluta in sede di trasferimento - riconosciuto ai disabili in condizione di gravità ai sensi dei citati artt. 21 della legge n. 104 del 1992 e 601 del d.lgs. n. 297 del 1994, e ulteriormente rafforzato dall'art. 13 del CCNI nei termini appena sintetizzati - costituisce un'azione positiva, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2000/78.



Il riconoscimento di tale precedenza rientra cioè tra le misure specifiche, dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1, che gli Stati membri possono adottare allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale.

Proprio in quanto dirette a garantire il principio della parità di trattamento sancito dalla direttiva 2000/78/CE, anche tali azioni positive devono essere costruite in termini tali da evitare discriminazioni basate sulla disabilità, non solo rispetto ai lavoratori non disabili, ma anche rispetto agli altri lavoratori disabili (v. punto 79 della sentenza [REDACTED] che richiama altri precedenti della Corte di giustizia): «[i]nfatti, allorché un lavoratore sia trattato meno favorevolmente di quanto lo sia, lo sia stato o lo sarebbe un altro lavoratore in una situazione analoga e, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, consta che tale trattamento sfavorevole è effettuato sulla base della disabilità di questo primo lavoratore, in quanto si basa su un criterio inscindibilmente legato a tale disabilità, un trattamento del genere è contrario al divieto di discriminazione diretta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva (sentenza del 26 gennaio 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C-16/19, EU:C:2021:64, punto 48) (punto 80 della sentenza [REDACTED])

All'esito di tale inquadramento, la Corte di giustizia non ha preso una posizione netta sull'esistenza di una simile discriminazione tra disabili, ritenendo di non disporre di informazioni sufficienti al riguardo e limitandosi a richiamare i propri precedenti sul punto.

Ai punti 81 e 82, infatti, la sentenza ha ricordato «che una discriminazione diretta fondata su uno dei motivi cui fa riferimento, al pari che alla disabilità, l'articolo 1 della direttiva 2000/78 può essere giustificata sulla base dell'articolo 2, paragrafo 5, o



dell'articolo 7 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2019, Cresco Investigation, C-193/17, EU:C:2019:43, punto 52)» e che «dalla giurisprudenza della Corte risulta che un'eventuale giustificazione deve essere esaminata alla luce della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2019, Cresco Investigation, C-193/17, EU:C:2019:43, punti 54 e 66)».

13.3. Spetta dunque al Collegio, sulla base di tali indicazioni, valutare se la precedenza assoluta riconosciuta alle persone non vedenti e alle persone emodializzate dia luogo, nel caso odierno, a una discriminazione rispetto a una persona, come la ricorrente, che ha una disabilità non rientrante tra quelle privilegiate.

13.4. Ora, come già detto, le procedure di mobilità del personale docente della scuola sono di particolare complessità, in quanto riguardano ogni anno un numero elevato di lavoratori e sono articolate sull'intero territorio nazionale.

Ne consegue che la loro disciplina deve contemperare molteplici interessi, pubblici e privati, bilanciando le esigenze del singolo lavoratore disabile con quelle, egualmente meritevoli di tutela, di altri titolari di diritti di precedenza.

Alla luce di ciò, deve dirsi che neanche sotto questo profilo la disciplina dell'art. 13 del CCNI - che ha individuato due categorie di disabili per le quali lo spostamento in una determinata sede (o l'avvicinamento a essa) può rivelarsi più urgente e ha loro attribuito una precedenza assoluta (peraltro sempre nei limiti dei posti disponibili in quella tornata di mobilità) - può essere considerata di per sé irragionevole.

Si tratta infatti di categorie di disabili in condizioni di obiettiva gravità, la cui disabilità impone una specifica e peculiare assistenza; i criteri per la loro individuazione sono stati enunciati in termini sufficientemente chiari e precisi.



Inoltre, come emerge dall'art. 13 del CCNI e come osservato dalla Corte territoriale, tale precedenza assoluta garantita dalla contrattazione collettiva integrativa costituisce il precipitato della legislazione statale, che la prevede espressamente sia per il personale non vedente (art. 3 della legge 28 marzo 1991, n. 120), sia per quello emodializzato (art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

La *ratio* delle misure previste dal contratto collettivo attinge dunque alla finalità delle normative di riferimento, individuate dal legislatore statale nel quadro di un rafforzamento delle tutele di alcune specifiche categorie.

Se ne deve pertanto concludere che, rispetto alla finalità della normativa in materia di trasferimenti, la contrattazione collettiva ha compiuto una valutazione sì discrezionale, ma assolutamente non arbitraria e dunque non discriminatoria nei confronti dei disabili che versino nelle condizioni dell'art. 21 della legge n. 104 del 1992 (e dell'art. 610 citato) e che tuttavia non presentino le ulteriori caratteristiche indicate nell'art. 13 CCNI.

13.5. Ciò non esclude che, anche per tali disabili, possa talvolta presentarsi un'esigenza di tutela, e dunque di priorità nei trasferimenti, paragonabile a quella che connota i non vedenti e gli emodializzati.

In simili casi, però, sarà necessario far valere non già la presunta nullità delle clausole della contrattazione collettiva o la loro contrarietà al diritto sovranazionale in astratto, bensì addurre elementi specifici e concreti, dai quali dedurre che, rispetto alle esigenze del singolo caso, la mancata adozione di soluzioni ragionevoli per sopperirvi costituisce una discriminazione.

Nel caso dell'odierna ricorrente, tali elementi non sono stati forniti, essendosi la ██████ limitata ad addurre una invalidità del 70% e un non meglio precisato «significativo radicamento nel territorio



della provincia di ████████» (v. terza pagina della memoria illustrativa), senza dunque neanche prospettare una situazione suscettibile di comparazione con le più gravi condizioni che connotano le due categorie sopra menzionate.

14. Neppure è configurabile una violazione dei principi espressi dalla Carta di Nizza, atteso che quella attuata dall'amministrazione scolastica non è una forma di discriminazione categoriale, bensì una distinzione fra situazioni solo in parte comparabili, offrendo differenti gradi di protezione al fine di salvaguardare altri valori di rango costituzionale e di assicurare una soluzione che tenga conto anche delle esigenze organizzative dell'amministrazione, per di più nel caso di specie già preventivamente scrutinate attraverso la contrattazione sindacale.

Anche in questo caso, come nella disciplina dei trasferimenti di coloro che assistono i disabili, il criterio di graduazione delle precedenze si ispira all'evidente *ratio* di regolamentare le operazioni di mobilità del personale stabilendo un ordine di priorità, in base alle categorie dei soggetti menomati e all'entità delle menomazioni, in tal modo "assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una giusta considerazione ai fini del trasferimento" (v. Cass. n. 585/2016 cit.).

15. In conclusione, la sentenza della Corte territoriale, che tali dati normativi e fattuali ha tenuto in considerazione, escludendo l'esistenza di forme di discriminazione fondate sulla disabilità, deve dirsi conforme a diritto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

La complessità delle questioni trattate ed i sopravvenuti interventi della Corte di Giustizia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

16. In considerazione della natura della controversia, venendo in rilievo dati sensibili, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196



del 2003, va disposto l'oscuramento di ufficio delle generalità di

██████████

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater* dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di

██████████

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 1° luglio 2026.

Il Consigliere Estensore

Giovanni Maria Armone

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

